



# COMUNE DI VERNAZZA

## PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre  
Parco Nazionale delle Cinque Terre

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

Data: 01-09-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014 il giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto il sindaco Sig. Resasco Vincenzo, ed i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
RESASCO VINCENZO	X		LERCARI SAMUELE	X	
BURLANDO CLAUDIO		X	IVANI FRANCO	X	
DENEVI DIEGO	X		COLOMBO RITA	X	
MOCCIA GIANNI	X		DE ANGELIS ALFONSO	X	
HALAGAMBA G. BATTISTA	X		BARRANI ANTONIO	X	
SALMONESE FRANCESCA	X				

Componenti il Consiglio: Assegnati n. 11 - Presenti n. 10 - In carica n. 1 - Assenti n. 1  
Tra gli assenti sono giustificati:

- o Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
- o Presiede il Sig. Resasco Vincenzo, nella sua qualità di Sindaco eletto
- o Partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale Dott. Fernando Carrara
- o Vengono dal Presidente nominati i seguenti scrutatori:

### IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n°201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n°201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°12 adottata in data 09.05.2013 concernente l'approvazione delle aliquote e detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione n°10 adottata dal Consiglio comunale in data 07.08.2014;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI** l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014 ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con DM 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n°169 del 23.07.2014;

#### **DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

DATO ATTO CHE, nell'esercizio 2014 il Comune di Vernazza ha subito una riduzione drastica di risorse a valere sul Fondo di Solidarietà 2014 quantificabile, come dettagliatamente indicato nella relazione previsionale e programmatica 2014-2016, il che ha comportato significative difficoltà nella quadratura del Bilancio 2014 e nel mantenimento degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, per quanto sopra inevitabile, allo scopo di fronteggiare la significativa riduzione di risorse, nonché la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, procedere alle seguenti variazioni di aliquota:

Aliquota di base di cui all'art.13, comma 6, del D.L.201/2001 dallo 0,94% allo 0,98%

RITENUTO, inoltre di mantenere le seguenti aliquote agevolate:

- Aliquota dello 0,4 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, categorie catastali A/1- A/8, A/9;
- Aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 - limitatamente a una sola unità immobiliare - concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito.
- Aliquota ridotta dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L.30.12,1993 n°557 purché censiti nella specifica categoria D/10;

RITENUTO che il mantenimento delle aliquote agevolate di cui sopra, e in particolare nella fattispecie del comodato gratuito, risponda all'esigenza di favorire l'insediamento sul territorio da parte di nuovi nuclei familiari che utilizzano a tal fine immobili messi a disposizione da parenti in linea retta di 1° grado pur senza realizzare una piena equiparazione di detti immobili all'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del sopra citato TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nel frontespizio della stessa deliberazione, rilasciati da:

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

### DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU):
  - Aliquota dello 0,40% relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche, categorie catastali A/1- A/8, A/9;
  - Aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 - limitatamente a una sola unità immobiliare - concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito.
  - Aliquota dello 0,98% relativamente a tutti gli immobili imponibili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative;
- 3) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, categorie catastali A/1- A/8, A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) Di trasmettere a norma dell'art.13 - comma 13 bis - del D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco - Presidente  
Con separata votazione unanime

### DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000 T.U.O.E.L.



# COMUNE DI VERNAZZA

## PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre  
Parco Nazionale delle Cinque Terre

**Allegato alla deliberazione**

**C.C. n. 20 del 01-09-2014**

Sulla proposta di deliberazione suindicata sono stati espressi i seguenti pareri:

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto PAULA BARBARA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto  
Vernazza, li .....

IL RESPONSABILE

Paula Barbara

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto PAULA BARBARA, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vernazza, li .....

IL RESPONSABILE

Paula Barbara



**COMUNE DI VERNAZZA**  
PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre  
Parco Nazionale delle Cinque Terre

IL SINDACO

(Dr. Vincenzo Resasco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Fernando Carrara)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. ...., in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ed è divenuta:

( ) Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il \_\_\_\_\_

( ) Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità il \_\_\_\_\_

( ) Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un quarto dei consiglieri il \_\_\_\_\_

( ) Annullata il \_\_\_\_\_

Vernazza, li .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....